(1)

MEMORIA

PER

Lo ſignor duca di Simari
D. Giuſeppe Barretta.

(11) Critani

IL signor D. Mazzeo di Afflitto ha prodotto le nullità contra un decreto del S. C. interposto nella causa mossa da lui contra del signor duca di Simari D. Giuseppe Barretta. Molte sono le parti di quel decreto corrispondenti alle molte dimande ed azioni proposte (1). Alcune decisioni sono andate a ver-

(1) Il decreto profferito a' 19 di decembre del passato anno 1797, è scritto in queste parole: *In biduo audiantur partes tam super deductis pro parte illustris D. Mazzæi de Afflicto respectu majoris pretii & valoris status Sybaris, ac proprietatis industriarum animalium, ut ex actis; necnon melioriationum, industriarum, ac adquisitionum a quondam D. Xaverio Barretta proprio aere factarum in terra Sybaris, ejusque casalibus, ac expensarum pro platea status prædicti; quam super deductis pro parte illustris ducis Sybaris respectu deteriorationum ab eodem D. Xaverio factarum in terra Sybaris & casalibus, & majoris valoris gemmarum, ac deficientiæ argentorum prætensorum ab illustri duce Sybaris, facta ab utraque parte obligatione de standi juri, viso exitu termini.*

ſo del ſignor D. Mazzeo, ed egli le ha riſpettate : altre non hanno incontrato l' umor ſuo ; ed egli avrebbe pure deſiderato , che ſi foſſe fatto quel che il tribunale non fece ; onde ne ha detto di nullità . Noi difendiamo il ſignor duca : noi veggiamo giuſto il decreto: noi ne ſoſteniamo la ragionevolezza . Ecco le parti noſtre.

E' giuſto quel decreto , che parla la lingua della ragione e della giuriſprudenza . E' parte principale de' giudizj la oſſervanza del rito e la cuſtodia della forma ſolenne, con cui eſſi debbono caminare . Lo adempimento di queſte coſe rende regolari i giudizj, e giuſti li decreti. E noi dimoſtreremo, che il decreto profferito è uniforme a ragione , uniforme a giuriſprudenza , uniforme al rito .

Il decreto profferito è relativo a' fatti : è relativo alle dimande ed alle riſpoſte : è relativo alle provvidenze antecedenti . Per vederſene la giuſtizia, biſogna determinare alcune nozioni vaghe ed incerte : biſogna ſvolgere dallo inviluppo , in cui ſono , alcuni fatti confuſi : biſogna rettificarne degli altri : biſogna finalmente fiſſare lo ſtato di tutte le parti della conteſa . Queſte operazioni chiamanci a ſeguire quell' ordine, che la materia ſteſſa ci porrà avanti. Forſe così ſarà maggiore la brevità e la chiarezza di queſta memoria .

Con-

Idea della conteſa.

IL ſignor D. Mazzeo di Afflitto, qual erede del duca di Simari D. Saverio Barretta di lui zio materno ne' beni burgenſatici ſituati fuori del diſtretto di queſta noſtra città, dimanda in giudizio i beni appartenenti alla eredità del zio. La ſua dimanda è giuſta; e l'attuale ſignor duca di Simari D. Giuſeppe, contra cui è diretta la dimanda, ſe già non gli conteſe, come poteva farlo, il titolo di erede, tanto meno è ora diſpoſto a contendergli l'appartenenza di tutto quello che poteva a D. Saverio ſpettare. Ma quali e quanti ſono i beni formanti la eredità di D. Saverio? Quale è la natura e la condizion di eſſi, e quanto il loro valore? Quali e quanti ſono i crediti che vi rappreſenta il ſignor duca, come ceſſionario di creditori ereditarj ſoddisfatti da lui? E quanto è finalmente il ſuo credito naſcente dalle deteriorazioni e dalle diſtrazioni de' beni fedecommeſſi fatte da D. Saverio? Intorno a tutto ciò li contendenti ſono in grandiſſima diſtanza, ed in molta oppoſizione. Ed eccoci alla neceſſità di una ſenſata, ma breve diſcuſſione. Molte ſono le azioni e le pretenſioni in diverſo tempo, e con diverſe ſuppliche promoſſe dal ſignor D. Mazzeo. Noi per non ſeguire il diſordine, col quale eſſe ſono inſerite ne' proceſſi, le raccoglieremo

insieme quì, come in una tavola: e quindi riportandole alle loro convenienti e proprie classi, le andremo assai brevemente schiarendo e discutendo.

Piano delle dimande del signor D. Mazzeo.

LE dimande e le pretensioni del signor D. Mazzeo, distribuite nel miglior ordine che si può, riduconsi alle seguenti. I. Dimanda la plurisvalenza del feudo di Simari, e del casale di Soversa. II. Dimanda le industrie, che esistevano ne' feudi nel tempo della loro restituzione. III. Dimanda gli acquisti, le migliorse, e le spese fatte ne' feudi da D. Saverio: e questa dimanda distingue poi in più capi corrispondenti alla diversità degli oggetti di esse. Ora il signor duca riguarda come insussistente la maggior parte delle dimande: e quelle poche, alle quali non si oppone in quanto alla loro sussistenza, dice restringersi a cose di minimo valore. A tutto poi oppone i debiti di D. Saverio estinti con suo proprio denaro, ed oppone eziandío i crediti nascenti dal dritto di essere rifatto delle distrazioni e deteriorazioni fatte da D. Saverio ne' beni fedecommessi; e quindi sostiene, che nel conteggio egli risulti creditore. Fra questa grandissima distanza d' idee,

idee, fra queſta tanta contrarietà di voci, noi diſcuteremo le dimande, e proporremo al tribunale la nitida e ſolida difeſa del ſignor duca D. Giuſeppe.

Si propone e ſi diſcute la prima dimanda del ſignor D. Mazzeo.

LA prima dimanda è propoſta in queſti termini. Il duca di Simari D. Ignazio Barretta nell'anno 1749 donò a D. Saverio di lui figlio primogenito il prezzo e valore dello ſtato di Simarì, e del caſale di Soverìa; e pendente la ſoddisfazione, glie ne diede la tenuta. Queſti feudi per legge dello ſteſſo duca D. Ignazio eran ſoggetti a reſtituzione. Morto D. Saverio nell'anno 1777, paſſarono i feudi all'attual duca D. Giuſeppe, a cui favore era ſcritta la legge della reſtituzione. Ma queſti feudi nel tempo della reſtituzione valevan più, che non valevano nell'anno 1749. Queſto maggior valore fa conto il ſignor D. Mazzeo, che poſſa eſſere un credito pertinente a D. Saverio, e quindi a ſe come ad erede di quello. Tale è la figura del primo e maggior credito. Intanto queſto credito così ſtentatamente delineato, nega riſolutamente il ſignor duca, che ſia mai nato, e traſcorre fino a negare, che poſſa naſcere; e con queſta ſua negazione eſtingue

le prime e le più belle ſperanze dell'avverſario:
Le riſpoſte del ſignor duca e le ſue negazioni ſono appoggiate al fatto. Il fatto è la donazione del duca D. Ignazio, che è l'unico titolo, in virtù del quale lo ſtato di Simari paſsò a D. Saverio. Queſto fatto ſaprà dirci che fu dato, e che doveva venire nella reſtituzione. Conſultiamolo.

Donazione dell' anno 1749.

IL duca D. Ignazio avea due figli. Il primo era D. Saverio nato dalla prima moglie: l'altro era l'attual duca di Simari D. Giuſeppe nato dalla ſeconda. Egli diede moglie al primo, al quale donò ed aſſegnò *l' intero prezzo e valore dello ſtato di Simari, e del caſale di Soverla*: e pendente il pagamento del prezzo, glie ne diede la tenuta (2). La

(2) Lo ſtrumento è ſcritto in queſte parole: *Dona cede e rinuncia . . al detto eccellentiſsimo ſignor marcheſe D. Saverio ſuo figlio primogenito, e ſuo proſsimo ed immediato ſucceſſore preſente l' intero prezzo e valore dello ſtato o ſia terra di Simari col ſuo caſale di Soverla . . . e pendente la ſoddisfazione del detto intero valore e prezzo . . . dona cede*

La parte antecedente, la quale contiene ciò che fu dato, è seguita da quella che ora addurremo, contenente ciò che doveva venire nella restituzione. E nella restituzione doveva venire ciò che fu sottoposto al fedecommesso. E ciò che fu sottoposto, è espresso così: *il detto valore e prezzo dello stato di Simari e sua tenuta . . . resti sottoposto al majorasco e stretto fedecommesso* (3).

Da

---

cede e rifiuta . . . la tenuta di detto stato una con tutti li suoi corpi e rendite, e coll' esercizio dell' onnimoda giuridizione, ed intero suo stato, e dell' istesso modo e forma, siccome da esso signor duca fu comprato dal marchese di Simari Fiore . . . con tutti gli aumenti e migliorazioni per esso signor duca fattici.

(3) L' intero capitolo è questo: *Ed ha voluto e vuole esso eccellentissimo signor duca D. Ignazio, ed ha dichiarato e dichiara, che tanto il detto intero valore e prezzo di detto stato di Simari e sua tenuta, quanto anche li predetti ducati cento mila . . . tutto ciò resti sottoposto al majorato e stretto fedecommesso fatto o faciendo a beneficio de' figli e discendenti maschi da primogenito in primogenito di detto marchese D. Saverio . . . e mancando la linea mascolina di detto eccellentissimo signor marchese*

Da queſte due parti dello ſtrumento è chiaro ; che D. Ignazio donò a D. Saverio l' intero prezzo e valore dello ſtato di Simari. E' egualmente chiaro, che pendente il pagamento , glie ne diede la tenuta. E ſimilmente è chiaro, che D. Saverio doveva reſtituire per fedecommeſſo lo ſtato e la tenuta o a' figli, o al fratello. Poſte queſte chiarezze, che era ciò che egli doveva reſtituire , ſe non ſe lo ſtato di Simari, di cui aveva la tenuta? Data dunque queſta verità , cioè che egli doveva reſtituire lo ſtato , come mai doveva reſtituirlo , ſe non quale eſſo era nel tempo della reſtituzione ? L' una delle due circoſtanze potea verificarſi , cioè che lo ſtato ſi foſſe trovato o diminuito, o accreſciuto di valore per cagioni fortuite ed accidentali. E tale qual ſi trovava , egli doveva reſtituirlo . La felicità de' tempi produſſe , che lo ſtato nell' epo-

---

D. Saverio, debba ſuccedere la linea maſcolina dell' eccellentiſſimo ſignor D. Giuſeppe Barretta . . . il tutto ſiccome eſſo eccellentiſsimo ſignor duca ha diſpoſto e diſponerà . . . di modo che detto majoraſcato e fedecommeſſo fatto o faciendo ſi abbia ſempre e s' intenda come ſe ſi fuſſe formato ne' preſenti capitoli matrimoniali.

epoca della reſtituzione valeva più di prima: ma queſto di più non era altro, ſe non che la proprietà feudale aumentata di valore; onde ſeguiva la neceſſità di doverſi reſtituire quale eſſa era, cioè migliorata dalle circoſtanze del tempo. Come avrebbe potuto reſtituirſi lo ſtato ſenza il naturale accreſcimento del ſuo valore, ch' è indiviſibile parte di eſſo?

Reſti dichiarato queſto ragionare con eſempj autorevoli ed imponenti. Sono frequenti tra noi le reſtituzioni degli allodj per fedecommeſſo, e quello de' feudi o per fedecommeſſo, o per eſtinzione delle linee de' legittimi ſucceſſori. Quando ne avvengono i caſi, i beni vanno a' ſucceſſori tali quali trovanſi eſſere. Qualunque ſia il valore del tempo della reſtituzione, quanto ſi voglia eccеſſivo l' accreſcimento, tutto ſenza eccezione e ſenza diſtinzione niuna, paſſa o al ſucceſſore, o al fiſco. Niente reſta e niente va allo erede del poſſeſſore. Queſta pratica coſtante e comune naſce dalla coſtante e comune ragione. Che coſa è il maggior valore di un fondo, ſe non che il fondo ſteſſo accreſciuto di prezzo per la comune eſtimazione? Queſto incremento è ſeguela del dominio. Queſto accreſcimento è parte del fondo, e quindi ſeguendo il fondo, non può appartenere, ſe non che a colui che ne ha il dominio.

Feud. l. IV. §. 5
Andr. Ifern.
Conſul. Mag

In grazia dell'avverſario ſeguiamo la teorìa contraria, e dal riſultato veggiamo, ſe eſſa può ſtar ferma, o ſe deve come aſſurda rigettarſi. Dato che lo accreſcimento poteſſe conſiderarſi non già come parte del fondo, ma come parte eſtranea e diviſibile da eſſo, verrebbero toſtamente quaſi erbe ſpontanee a preſentarſi queſte conſeguenze. Il ſucceſſore negli allodj ſottopoſti a fedecommeſſo, ed il fiſco nella ſucceſſion de' feudi non avrebbero già li fondi interi, ma ne avrebbero ſoltanto una parte corriſpondente all'antico valore. E quindi dovrebbe neceſſariamente avvenire, per reſtringere il diſcorſo a' feudi, che diviſo allora il feudo in molte parti, una ſoltanto, che ſpeſſe volte potrebbe eſſere la più picciola, apparterrebbene al fiſco. A queſto aſſurdo rieſce la propoſta ipoteſi; e queſta aſſurdità è grave pruova della ſua falſità.

Ecco eſcluſa la idea della pluriſvalenza del feudo; ed ecco indicatane la ſtravaganza. Ma rivolgiamo un poco il diſcorſo al riverito noſtro avverſario, e veggiamo qual è quel dritto, che conviene alla ſua perſona. Quella, che egli chiama pluriſvalenza del feudo, ancorchè poteſſe concepirſi come diſtaccabile, il che non è, eſſa non potrebbe avere altra natura, ſe non che o feudale, o allodiale. E ſe eſſa è feudale, come potrebbe appartenere a lui, che

che non è ſucceſſore nel feudo ? E ſe è allodiale , egli il noſtro riverito avverſario con qual dritto potrebbe ſuccedervi , ſe non ſe con un dritto traſmeſſogli da D. Saverio? Ma come diraſſi appartenere tal dritto a D. Saverio, quando egli rivolto a chiedere la legittima, perchè eſcluſo dalla eredità allodiale del padre (4) , ebbe il dolore di vederne rigettata la dimanda dal S. C. (5)? E' evidenza dunque , che o che la pluriſvalenza ſi conſideri come coſa feudale , ed il ſignor D. Mazzeo non

(4) D. Saverio nell'anno 1756 propoſe l'azione della legittima per queſta cagione . Diſſe : *Voluit autem ipſe dux ſupplicantis pater , quod totum , ut ſupra ei donatum , remaneret ſubjectum majoratui ac fideicommmiſſo ab ipſo quondam duce facto.* Aggiunſe , che il padre *perpetuo ſtrictoque fideicommiſſo ſubjecit omne & quidquid ſupplicanti , prædicto anno* 1749, *præallegatam ob cauſſam ab ipſo quondam duce donatum fuerat.*

(5) Le parole della ſentenza pronunziata nel 1763 ſono queſte : *Sententiamus , non eſſe locum detractioni legitimæ ex fideicommiſſo inſtituto per quondam illuſtrem ducem D. Ignatium Barretta tam in inſtrumento , quam in teſtamento , petitæ per illuſtrem ducem Sybaris D. Xaverium Barretta.*

non può ſuccedervi in conto niuno; o che ſi conſideri come allodiale, e la ſentenza negante pur la legittima a D. Saverio, è argine inſormontabile a poterne far la dimanda.

Queſte graviſſime difficoltà legali contengono la ragion ſufficiente del ſilenzio di D. Saverio: il quale già deſtituto di prole e ridotto al caſo di oſtentare al tribunale l' ampiezza de' crediti ſuoi, non poſe mai queſto tra eſſi. Non voleva con una dimanda ſtraniſſima offuſcare la plauſibilità delle altre ſue allegazioni. La prima volta ſi udì queſta voce profferita dallo erede allodiale di D. Saverio. Il commiſſario della cauſa, magiſtrato graviſſimo, avrebbe dovuto rigettarla. Egli non però usò la ritenutezza di rimetterne la deciſione al S. C., il quale l' ha ſottopoſta a termine (6). Queſto decreto grava il ſignor duca. Non ſi apre giudizio su quelle dimande, che non hanno ſuſſiſtenza. Dunque è giuſto, che nella diſcuſſione delle nullità prodotte dal ſignor D. Mazzeo, queſta o azione o pretenſione vada eſcluſa dal termine e rigettata.

Si

(6) Il decreto dice: *In biduo audiantur partes ſuper deductis pro parte illuſtris D. Mazzæi de Affliclo reſpectu majoris pretii & valoris ſtatus Sybaris.*

Si propone e ſi diſcute la ſeconda pretenſione del ſignor D. Mazzeo.

LA ſeconda dimanda è propoſta così. Nello ſtato di Simari erano degli animali per induſtria, quando il duca D. Ignazio lo donò a D. Saverio. E poichè il donante non appoſe alle già donate induſtrie la legge della reſtituzione, come appoſela allo ſtato, è evidente, che eſſe ne reſtarono eſcluſe, e quindi ſolo addette a formare parte del patrimonio libero di D. Saverio. Ma queſte induſtrie paſſarono poi collo ſtato nelle mani del ſignor duca D. Giuſeppe, a cui eſſe non appartenevano, ed egli perciò è nell'obbligo di reſtituirle.

Queſta conſeguenza di reſtituzione è unicamente appoggiata alla creduta eſenzione delle induſtrie dal ſedecommeſſo. E ſe eſſe ne ſono eſenti, la qual coſa il ſignor duca nega, non è dubbio, che debbono formar parte della eredità libera. Lo eſame dunque ſta in vedere, ſe eſſe debbono conſiderarſi compreſe, o eſcluſe dal ſedecommeſſo. Queſto eſame ſarà ſchiarito da' fatti: ſarà ſchiarito dalle ingenue voci di D. Saverio: ſarà in ultimo luogo ſchiarito e determinato dal dritto.

Donazione del 1749.

In due luoghi della donazione parlasi delle industrie. In uno è detto, che il duca D. Ignazio donava al figlio D. Saverio lo stato di Simari *una con tutti gli augmenti, e migliorazioni per esso eccellentissimo signor duca D. Ignazio fattici, e con tutte le industrie.* Nell' altro è scritto: *con dovere il medesimo eccellentissimo signor marchese D. Saverio . . . entrare nel possesso e godimento della tenuta di detto stato, sue rendite, industrie, e frutti . . auctoritate propria in virtù della presente donazione.*

Questi due luoghi son due nitide pruove, che le industrie eran comprese nella donazione. Ma poichè tutto quello che fu compreso nella donazione, fu nello stesso strumento sottoposto alla restituzione fedecommessaria in beneficio del signor duca D. Giuseppe, è chiaro, che le industrie dovevano restituirsi al sostituto, e quindi non appartengono alla eredità libera di D. Saverio.

Il signor D. Mazzeo ragiona in contrario, che le industrie quantunque comprese nella donazione, non furon poi comprese nella legge della restituzione. Adducene in pruova le parole della donazione inse-

rite

rite nella ſottopoſta nota (7). Ecco, ſecondo che egli dice, le induſtrie laſciate libere a D. Saverio. Il noſtro riverito avverſario non conchiude bene. Ec-

co

(7) Le parole della donazione ſono queſte : *Ed ha voluto e vuole eſſo eccellentiſſimo ſignor duca D. Ignazio, ed ha dichiarato e dichiara, che tanto il detto valore e prezzo di detto ſtato di Simari e ſua tenuta, quanto anche li predetti ducati cento mila, il ſudetto ſecondo appartamento nobile, e le predette gioje ed argenti, ut ſupra donati, ceduti, e dati in ſolutum al detto eccellentiſſimo ſignor marcheſe D. Saverio ſuo figlio, tutto ciò reſti ſottopoſto al majorato e ſtretto fedecommeſſo per eſſo eccellentiſſimo ſignor duca fatto o faciendo a beneficio de' figli e diſcendenti maſchi da primogenito in primogenito dal detto eccellentiſſimo ſignor marcheſe D. Saverio ſuo figlio, e da chi avrà il luogo di primogenitura ; e mancando la linea maſcolina di detto eccellentiſſimo ſignor marcheſe D. Saverio, debba ſuccedere la linea maſcolina di detto eccellentiſſimo ſignor D. Giuſeppe Barretta altro figlio di eſſo eccellentiſſimo ſignor duca D. Ignazio, il tutto ſiccome eſſo ſignor duca ha diſpoſto e diſponerà, e con tutte le clauſole e cautele proprie per ſua maggior fermezza e durata.*

co perchè. Se la parola *industrie* omessa nel capitolo della restituzione, importasse esclusione, dovrebbe importarla anche la parola *rendite*, che pur fu omessa: e dovrebbe importarla similmente la parola *frutti*, che nè meno fu ripetuta. Chi è colui, che direbbelo usando buon senso e buona fede? Dunque quello che prima erasi detto *possesso e godimento della tenuta dello stato*, *sue rendite*, *industrie*, *e frutti*, fu poi espresso compendiatamente sotto il nome di tenuta. Questo sentimento dà lo strumento e la sua intera lettura. Questo sentimento era noto alle parti, e D. Saverio lo espresse nella supplica, colla quale implorò l'assenso Reale sulla tenuta.

Supplica di D. Saverio.

D. Saverio nel chiedere il Reale assenso espose, che il padre gli avea donato *l'intero prezzo e valore dello stato di Simari*, *e pendente la soddisfazione*, *glie ne aveva data la tenuta con tutti i corpi e rendite*, *cogli aumenti*, *colle migliorazioni*, *e con tutte le industrie*. Proseguì a dire, *che tanto l'intero valore e prezzo dello stato di Simari e sua tenuta*, *quanto anche li predetti ducati cento mila*, *ed altri beni burgensatici donatili in detti capitoli matrimoniali*, *come sopra donati*, *ceduti*, *e dati in solutum*

al

al ſupplicante marcheſe , tutto ciò reſta ſottopoſto al majorato e ſtretto fedecommeſſo . Ecco che eſpoſe , che *gli altri beni burgenſatici* contenuti nella donazione, eran ſoggetti al fedecommeſſo . Se le induſtrie non ſi conſiderano tutte come feudali, perchè non tutte ſono *ad inſtructionem feudi* (8), eſſe ſono parte de' burgenſatici ſottopoſti, e quindi ſoggette alla reſtituzione . E' queſta la migliore e la più idonea ſpiegazione , che eſibiſce il ſenſo e la ſcienza del primo intereſſato .

Alla prima ſeguì una ſeconda dichiarazione di D. Saverio . E ſe la prima volta , vivente il padre , egli dichiarò compreſe nel fedecommeſſo le induſtrie ; dopo la di lui morte dichiarollo la ſeconda volta in giudizio .

Giu-

(8) *Propterea* (baro) *neque debet ſolvere collectas pro animalibus deſervientibus ad culturam vel augmentum feudi ex Andrea . . . ibi : animalia & pecora , quæ ſunt ad inſtructionem feudi , ad laborandum , vel impinguandum , ſunt feudalia , & non contribuunt in appretio* . Roccus lib. II. Reſponſ. IX. num. 20.

Giudizio dell' anno 1756.

D. Ignazio nel teſtamento ſcriſſe erede particolare D. Saverio in quello che avevagli donato l' anno 1749, e ſcriſſe erede univerſale l' attual duca D. Giuſeppe. D. Saverio ſi dolſe del teſtamento. Deduſſe in giudizio, che tutto ciò che eragli ſtato donato, era ſoggetto a reſtituzione: e reſtituendo tutto, non reſtavagli la legittima libera, la quale perciò egli dimandò. Propoſe la ſua azione in queſte parole. Diſſe che il padre *perpetuo, ſtricto-que fideicommiſſo ſubjecit omne & quidquid ſupplicanti, prædicto anno* 1749, *præallegatam ob cauſſam ab ipſo quondam duce donatum fuerat*. Sul fondamento di non rimanergli libertà di roba era fondata la ſperanza di detrarre la legittima. E non è queſta idonea dichiarazion della donazione?

Uniamo le pruove. La donazione ove comprende nel fedecommeſſo eſpreſſamente le induſtrie, ed ove le comprende tacitamente. Queſta tacita comprenſione è eſpreſſa, è ſpiegata, è dichiarata dal donatario. Dichiaralo nella ſupplica dello aſſenſo: dichiaralo la ſeconda volta in giudizio. E ſe una terza dichiarazion biſognaſſe, una terza ſe ne avrebbe, quando egli accuſato dal ſoſtituto di avere deterio-

rate

rate le induſtrie, non osò negare, che doveva reſtituirle.

Ma quanto vale la dichiarazione del primo erede? A ſentimento de' più gravi ſcrittori, ed alle migliori inſinuazioni della umana ragione, val più che ogni argomento: eſſa prepondera ad ogni pruova. La ragione parla ad ogni placido ed avvertito aſcoltante: li ſcrittori parlano a tutti. Il Deciano, autore lodatiſſimo da Alberico Gentile (8), è di queſto avviſo (9): ed il Mantica conviene nella verità della dottrina (10). La interpretazione dello ere-

(8) *Graviſsimus & luculentiſsimus juriſconſultus*. Alber. Gentil. de J. B. I. 22.

(9) *Iſtæ igitur comprobationes & confeſsiones gravatorum de fideicommiſſo prædicto, probant utique & confirmant ipſum fideicommiſſum. Ita ſcripſit dominus meus Pariſius conſ. XI. . . . ille inquit . . . in dubio, nempe dum dubitamus de mente teſtatoris, ſtandum eſt interpretationi & declarationi heredum & gravatorum, & tales confeſsiones nocent quibuſcumque ſucceſſoribus, etiam ſingularibus*. Decian. Conſ. I. Vol. I. num. 311.

(10) *Standum eſt enim declarationi heredum & ſucceſſorum, & maxime quando cum ea declaratione mul-*

erede è adunque la miglior pruova della dichiarazione della volontà del defunto.

Finora ha parlato il buon ſenſo. Eſſo accompagnando la lettura delle carte, e conſultando i fatti del donante e del donatario, manifeſta compreſe nel fedecommeſſo le induſtrie. Parli ora la legge. Fu propoſta a Papiniano la deciſione di una ſpezie identica colla noſtra. Un teſtatore aveva nel teſtamento legato a' liberti il ſuo fondo iſtrutto: *Fundum inſtructum libertis patronus teſtamento legavit*. Indi ne' codicilli diſpoſe, che morendo alcuni de' liberti, reſtituiſſero le parti del fondo a' ſopravviventi: *Poſtea codicillis potit, ut morientes partes ſuas fundi ſuperſtitibus reſtituerent*. In imponendo la legge della reſtituzione, non fece motto della iſtruzione del fondo: *Nec inſtructi mentionem habuit*. La eſpreſſa reſtituzion del fondo, il ſilenzio della iſtruzione diedero cauſa ad un dubbio e ad una conteſa. Dubitoſſi quale doveva reſtituirſi il fondo, cioè ſe colla iſtruzione, o ſenza. Conſultato Papiniano riſpoſe,

---

multa concurrunt, & fideicommiſſi interpretationem factam ab heredibus non poſſe ab eorum ſucceſſoribus impugnari. Mantica de conject. ultim. volunt. Lib. III. tit. I. num. 27.

ſe , che dovea venire nella reſtituzione tutto ciò che era contenuto nel legato: e di più gli aumenti e gli accreſcimenti de' feti e de' parti , e tutti gl'innocenti avvenimenti dal tempo intermezzo : *Talem in cauſſam fideicommiſſi deductum videri placuit, qualis fuerat legatus: ſed medii temporis augmentum foetuum , & partuum, item detrimenta fatalium, fideicommiſſo contineri* (11).

Il Cujacio ampliando alquanto le parole, va così dilucidando il reſponſo . *Quod dixit in legando , ſe libertis legare fundum inſtructum, id in fideicommiſſo ad communionem adſumitur, & repetitum intelligitur . . . . ut ſcilicet morientes liberti partes ſuas fundi inſtructi , uti legatus eſt , ſuperſtitibus reſtituant. Itaque qualis fundus legatus eſt , talis etiam in fideicommiſſum deductum eſſe intelligitur* (12) .

Queſta legge per la identità della ſpezie dee decidere il caſo noſtro. Nella ſpezie di Papiniano il teſtatore aveva legato il fondo iſtrutto , ed aveva poi preſcritto reſtituirſi il fondo . Nella ſpezie noſtra D. Ignazio aveva donato lo ſtato e le induſtrie, ed ave-

(11) *L. III. D. De inſtructo, vel inſtrum. legat.*

(12) *Cujac. Tom. IV. Comment. ad dictam l. 3. lib. VIII. Reſponſ. Papin.*

aveva prescritto poi restituirsi lo stato. La specie è identica. Papiniano interpetrò contenuta nella restituzione la taciuta istruzione del fondo. Questa decisione di Papiniano dà dritto a noi di dire contenute e comprese le industrie nella prescritta restituzione dello stato.

Ma nel caso nostro è più, che non era nella decisione della specie proposta a Papiniano. Noi lo abbiamo rilevato già. Dunque di quanta evidenza è capevole una causa, tanta ne concorre in favore del signor duca D. Giuseppe.

Da questi monumenti, da queste pruove, da queste legali norme sorge la chiarezza, che le industrie non appartengono alla eredità di D. Saverio. E se è così, la dimanda del signor D. Mazzeo non meritava di essere sommessa a termine (13). Doveva anzi rigettarsi, che è quello, che ora istantemente chiede il signor duca.

Dalle maggiori speranze dello erede allodiale passiamo ora alle minori, e da' più ampii crediti e beni, passiamo a' più piccioli. Questi formeranno l'oggetto degli esami ulteriori.

Con-

(13) Nel decreto è scritto: *In biduo audiantur partes respectu proprietatis industriarum animalium, ut ex actis.*

Concetto che dee formarſi degli altri vantati crediti e beni di D. Saverio.

IL ſignor D. Mazzeo oſtenta crediti, oſtenta beni appartenenti alla eredità di D. Saverio. Il ſignor duca non nega i crediti, non nega i beni: ma crede giuſto, che tolte di mezzo le eſagerazioni, i crediti ed i beni riducanſi alle loro vere quantità. E crede di più, che anche ammettendoſi tutto quel che ſi oſtenta, e contrapponendoſi poi, come è dovere che ſi faccia, alli vantati crediti e beni la maſſa del debito laſciato da D. Saverio, riſultane l' infelice effetto, che la quantità de' debiti ſormonti il valore de' crediti e de' beni.

Se la cauſa preſente non porta che ſi faccia una preciſa dimoſtrazione di ciò, giova non però alla cauſa preſente il dare un piano ed una idea approſſimante dello ſtato della eredità.

Fabbriche di nuovi mulini, e riſtoro de' vecchi, piantagioni fatte ne' fondi, compre di piccioli poderi, acquiſti di crediti o ſien capitali, accreſcimento delle induſtrie ſono preſſo a poco gli elementi del credito totale. Ora queſta tanta oſtentazione di aumenti e di miglioríe urta direttamente colla pruo-

va delle distrazioni, e delle deteriorazioni fatte ne' feudi da D. Saverio, e dedotte e giustificate nel giudizio agitato nell'anno 1772 tra l'attuale signor duca e D. Saverio. Il processo di questo giudizio, quantunque non deciso, esibisce non però le diverse posizioni, e contiene le opposte pruove. Fatti contraddetti, asserzioni diversamente contestate rendono incerta la esistenza, e la quantità del rispettivo credito e debito. A questo modo non vi sarebbe credito della eredità: a questo modo la eredità potrebbe nella discussione rimaner debitrice, come il signor duca crede che debba avvenire, e come sembra che le prove fatte debbano far credere.

Ma che giudizio dee portarsi sulle ostentazioni di D. Saverio? Nel formar questo giudizio deve avere distinta parte la occasione, che indusselo a parlare la lingua, che egli parlò.

Occaſione di queſte eſagerazioni.

D. Saverio non avea figli, e non avea ſperanza di averne. Queſta ſterilità facea vedere vicino il punto della reſtituzione dello ſtato. D. Saverio aveva una certa naturale noncuranza de' ſuoi averi, ed era molto inclinato alla diſſipazione. Gli effetti dello ſtato erano deteriorati. Dunque il di lui fratello D. Giuſeppe, a cui lo ſtato doveva neceſſariamente andare, deduſſe in giudizio le deteriorazioni, e le diſtrazioni fatte da D. Saverio: ed avendole dettagliate in XXXVII articoli, le andò con idonee pruove certificando. Queſto fu l' oggetto e la materia del giudizio del 1772.

D. Saverio ſi vide a mal partito. Diſſe e fece quanto potea dire e fare per difenderſi. Formò degli articoli, ne' quali adottò la economia di negare ciò che diceva D. Giuſeppe, e di oſtentare crediti, aumenti, migliorſe, e di andar puntellando le ſue voci colle teſtimonianze di que' cittadini, che parlavano la lingua, ch' egli voleva che parlaſſero. In queſta occaſione ed a queſta opportunità furono ſcritti gli articoli. Quanta fede daremo a' detti di colui, la cui unica difeſa dipende da una neceſſaria oſtentazione? Due avvertenze aſſai ſemplici di-

leguano ogni ſua difeſa, e convincono le ſue voci come immaginarie. Non deduſſe il ſignor duca in giudizio le gravi e molte deteriorazioni fatte da D. Saverio? Ed un numero ſufficiente di teſtimonj non conteſtò le aſſerzioni del ſignor duca? E non ſono queſte pruove idonee ad abbattere i ſuppoſti crediti di D. Saverio? Ma oltre a ciò, che è pur molto, e degno della più grave conſiderazione, noi abbiamo un fatto permanente, la cui voce non è ſoggetta ad equivoci, la cui fede non è ſoggetta a dubbiezze. Da' conti erariali dello ſteſſo D. Saverio appariſce, che lo ſtato, quando gli fu donato, dava la rendita di annui ducati 8600: ed appariſce eziandío, che tal rendita nell' anno 1774 era ridotta a preſſo che 6000 ducati. Vi era l' annua diminuzione di circa 2400 ducati. Intanto attento il fatto coſtante dell' accreſcimento de' prezzi de' generi avvenuto in tal tempo, era evidente che la minorazione della rendita era effetto della deteriorazione de' fondi. E ſe vero è, che chi ha deteriorato, non ha migliorato, non è queſta pruova graviſſima delle immaginarie voci di aumenti e di migliorazioni?

Ma noi inteſi a preguſtare la ſomma delle coſe: inteſi a correre rapidamente ſu queſti oggetti, in grazia della brevità e della chiarezza, ponghiamo una ipo-

ipoteſi la più gradita tra quelle che potrebbe formare lo ſteſſo erede. Fingaſi, che D. Saverio abbia que' crediti e que' beni: fingaſi, che non eſiſta niente di ciò, che il ſignor duca allega per diſtruggerli: fingaſi, che la eredità debba irremiſſibilmente conſeguirli. Quanti ſono queſti crediti e quanti i beni? Queſta è una idea, che deve neceſſariamente premetterſi. Queſta idea potrà contenere molte utili iſtruzioni. Queſta idea potrà darci que' convenienti dettagli, che ſieno conducenti a formare giudizj meno ineſatti.

Diſtinguiamo e dividiamo i crediti da' beni: e ſuddividiamo gli uni e gli altri nelle loro diverſe claſſi.

Fabbriche e riſtori di mulini.

D. Saverio impiegò due articoli a deſcrivere i riſtori de' vecchi mulini, e la edificazione del nuovo: e vi diſſe impiegati ducati 1013 (14). Stando per ora alla ſua poſizione, e non entrando nell' eſame delle ſpeſe de' riſtori, che debbono andare a carico del poſſeſſore del fedecommeſſo, il ſuo credito congiunto coll' intereſſe aſcende a ducati 1823.

(14) Sono gli articoli VIII e IX.

Spese di altre fabbriche.

D. Saverio articolò di avere spesi ducati 80 nella fabbrica di alcuni ricoveri (15): ducati 300 per fare degli argini al fiume (16): ducati 650 per la formazione di un' aja (17): e ducati 1200 per ristoro del castello o sia palazzo baronale, e per alcune nuove comodità (18). Il totale è di ducati 2230. L'interesse per venti anni sarebbe di ducati 1980. Dunque tutto il credito secondo la sua posizione sarebbe di ducati 4210.

Spese per la cappella, e per la platea.

D. Saverio dice impiegati nella fabbrica di una cappella ducati 1000 (19). E dice inoltre spesi nella formazion della platea ducati 740 (20). In ultimo luogo racconta aver fatto uno stallone, a cui non dà prezzo (21). *Pian-*

(15) Nell'articolo III.
(16) Nell'articolo VII.
(17) Nell'articolo XV.
(18) Nell'articolo XVIII.
(19) Nell'articolo X.
(20) Nell'articolo XII.
(21) Nell'articolo XI.

Piantagione:

D. Saverio narrò aver fatta una piantagione di 600 piante di ulivi, e dugento piante di gelsi, e ne tacque la spesa (22).

Ecco tutti gli aumenti e le miglioríe che ostentò, e seppe ostentar D. Saverio nella dura occasione, che lo costrinse ad amplificare. Ma le sue amplificazioni non finirono quì. Egli assunse anche l'impegno di dimostrare al tribunale i suoi acquisti, e fecene la seguente narrazione.

Compre o acquisti di stabili.

Disse D. Saverio, che egli aveva comprate alcune vigne e casette per circa 600 ducati (23): e di più un altro fondo per ducati 85 (24). Quando vi si calcolino i frutti dal dì della morte, che sono 20 anni, alla ragione del 4 per 100, il totale monta a ducati 1229.

(22) Nell' articolo VII.

(23) E' dedotto nel XIII articolo prodotto da D. Saverio nel giudizio del 1772.

(24) E' descritto nell' articolo XVI di D. Saverio.

Acquiſto di capitale.

NArraſi da D. Saverio l' acquiſto di un capitale di ducati 180, con annui ducati 10. 80 (25). Unendo inſieme il capitale e le annualità, danno il riſultato di ducati 396.

Tanti e non più ſono i crediti ed i beni oſtentati e deſcritti da D. Saverio. Ma eſſi ſono veri? Queſto è il primo eſame. Ed hanno eſſi quel valore, che D. Saverio loro attribuiva? Secondo eſame. Le oppoſizioni fatte allora dal ſignor duca D. Giuſeppe, e le pruove da lui addotte portarono il diſcredito alle voci di aumenti e di migliorſe: anzi ſomminiſtrarono le contrarie pruove di poſitive deteriorazioni. E queſte pruove vanno acquiſtando fermezza invincibile dalla diminuita rendita del feudo, ſiccome ſi è più ſopra indicato. Ma per più convincere il noſtro riverito avverſario, e fargli palpabilmente intendere, che anche la brillante idea della eſiſtenza del credito non è per tornare a bene e ad utilità di lui, faremo una picciola, facile, ma profittevole operazione. Dato dunque per vero, che la eredità poteſſe vantare que' crediti, che D. Saverio deſcriſſe: e dato ſimilmente per vero,

(25) E' deſcritto nell' articolo XIV.

ro, che que' crediti foſſero tutti produttivi d' intereſſe; quanta ſarebbe in queſte poſizioni la ſomma totale formata da' crediti, e dagl' intereſſi de' crediti? Eſſa non aſcenderebbe ad altra ſomma, che a circa dieci mila ducati, oltre la ſpeſa della piantagione e dello ſtallone. Ecco gli averi della eredità.

Ma queſta eredità corredata di tante ſperanze più che di averi, non dovrebbe pagare i debiti, che eſſa ha verſo del fedecommeſſo? Deelo ſicuramente. E ſe lo dee, accade che i ſuoi crediti debbano metterſi in contrappoſizione de' debiti. Il riſultato in vece di manifeſtare conſeguenze favorevoli all' illuſtre erede, potrebbe produrre notizie e calcoli doloroſi. Deſcriviamo dunque i debiti della eredità.

Debiti eſtinti dal ſignor duca.

IL duca di Serracapriola, D. Pietro Ammone, D. Giambattiſta Capuano, ed il Monte di Caracciolo erano creditori della eredità per avvanzo in ducati 6274. Il ſignor duca pagò queſti debiti come terza ed eſtranea perſona, e ne ottenne le ceſſioni (26). Perciò è un creditore liquido. E calcolati l' in-

(26) Eſiſtono gl' iſtrumenti ne' fogli . . .

tereſſi per venti anni, ſecondo la ragion convenuta ne' contratti, importano ducati 6020. Queſte due partite danno il riſultato di ducati 12294. Queſto è credito certo, fermo, ſtabile, non ſoggetto ad alterazione di quantità.

Inoltre era ſtata data a D. Saverio dal padre una quantità di gioje valutate 10000 ducati, le quali come ſoggette al fedecommeſſo dovea D. Saverio reſtituire. Ora di queſte gioje alcune eſiſtevano, altre mancavano. La mancanza, a giudizio di un perito, aſceſe a ducati 5485 (27): e le eſiſtenti trovaronſi impegnate e vicine a venderſi per lo ſcadimento dell'intereſſe: ed il ſignor duca, per averle da' banchi, pagò per lo diſpegno ducati 3130 (28). Sicchè il debito della eredità per le gioje è di ducati 8615. Dato a queſta ſomma l'intereſſe del 4 per 100 per lo corſo di venti anni in ducati 6800, abbiamo il riſultato di ducati 15415.

Queſte due quantità, oltre a tutto ciò che deve deciderſi intorno alla mancanza degli argenti, ed oltre ad alcune altre partite di minor quantità non meſ-

ſe

---

(27) Queſta mancanza fu legittimamente riconoſciuta da un perito deſtinato.

(28) Coſta dalla relazione già diſcuſſa in contraddizione del ſignor D. Mazzeo.

ſe a calcolo, fanno aſcendere il debito della eredità a ducati 27709.

Ma il ſignor duca ha percepito dalla eredità conſuetudinaria ducati 2718, per la qual percezione anche quando fuſſe tenuto al contributo di una rata de' di lei debiti, l'effetto ſarebbe lo ſteſſo. Sia queſta rata ampia quanto ſi voglia, e giunga pure ad aſſorbire l'intera ſomma ritratta, reſta ſempre il credito netto del fedecommeſſo in ducati circa 25000. Ed ecco come il debito della eredità libera è molto maggiore del valor de' crediti e de' beni. Aggiungaſi la graviſſima conſiderazione, che noi abbiamo contrapoſto debiti e crediti della eredità quaſi che fuſſero coſe di egual peſo e forza. Ma lo abbiamo fatto a ſolo fine di vederne il riſultato, ſenza intanto attribuire niun valore a quel credito, che per ſe ſteſſo non ha, mentre il credito del fedecommeſſo è certo, perchè naſce da cagioni limpide e legali, ove che i crediti vantati dal ſignor D. Mazzeo ſono torbidi, ſono illegali, e ſono preſſo che tutti inſuſſiſtenti.

Conſeguenze di queſte poſizioni di fatti.

IL fedecommeſſo ha credito maggiore del debito: Anche ſe il credito pareggiaſſe il debito, il poſſeſſore avrebbe dritto di ritenere la roba del debitore ſino alla ſoddisfazione. Una ſana ragione inſinua ciò, ed una ſalda giuriſprudenza autentica le maſſime della ſana ragione. E' ſicura giuriſprudenza, che colui che reſtituiſce la eredità, ancorchè la reſtituiſca per ſentenza di giudice, ha dritto di detrarre e di ritenere ciò che ha pagato a' creditori di eſſa. E' ſtatuito in un reſcritto dell' imperadore Antonino (29). Queſta ritenzione è effetto della natura ſteſſa della coſa: è una natural giuſtizia: e quindi, come bene oſſerva il ſenſato Gerardo Noodt, eſſa ha luogo tanto nel poſſeſſor di buona, quanto in quello di mala fede. Chi ha pagato ciò che non do-

(29) *De hereditate quam bona fide poſſidebas, ſi contra te pronunciatum eſt, in reſtitutione ejus detrabetur, quod creditoribus ejuſdem hereditatis exſolviſſe te bona fide probaveris. Nam repeti a creditoribus, qui ſuum receperunt, non poteſt.* L. V. C. de petitione hereditatis.

doveva pagare, ha giuſto e natural dritto di eſſerne riſatto (30). E ſe è giuſto di eſſere riſatto di ciò che ha pagato, è giuſto del pari che ritenga per gli altri crediti ſuoi.

E' conſeguenza di quanto ſi è indicato fin quì, che il ſignor duca ha certo e ſicuro dritto di ritenere que' crediti e que' beni, che appartengono alla eredità libera. E da queſta verità legale riſulta, che la dimanda della reſtituzione e del pagamento, è una dimanda ſgridata e ripreſa dall' aperta voce della legge.

Noi abbiamo premeſſe già le nozioni della cauſa. Eſſe ſono tanto ſufficientemente ſviluppate, quanto l'uopo preſente eſigeva. Accoſtandoci adeſſo alle nullità, e valutandone il merito, daremo l'ultima mano alla preſente memoria.

Del

(30) *Et ſic in poſſeſſore bonæ fidei, de quo loquitur Antoninus. Sed de poſſeſſore malæ fidei quæris? Nihil muto; cum vel huic liceat, ſicut unicuique alii, pro alio etiam invito ſolvere, id eſt eum debito liberare, atque ejus conditionem meliorem facere.* Noodt Comment. ad Pandect. tit. de petit. heredit.

Del merito delle nullità.

LE nullità ſono un richiamo diretto ad emendare li difetti del decreto. Se la deciſione è contraria alla legge: ſe la deciſione è oppoſta al fatto, il decreto contiene quel vizio, che diceſi nullità (31). Effetto di queſto gravame è la ſoſpenſion del decreto. Ma le preſenti nullità ſembrano eſſere di altro ordine e di altro tenore. Eſſe non ſono già dirette contra quel che ſi è fatto, ma vi ſi vede piuttoſto ſpiegato il vivo deſiderio del ſignor D. Mazzeo intorno a ciò, ch'egli amava che ſi faceſſe. Contengono meglio le doglianze del non fatto, che quelle del fatto. Dunque più adatto e conveniente ſarebbe ſtato dimandare la deciſione de' punti creduti non compreſi nel decreto. Potremmo perciò a buona ragion ſoſtenere, non naſcere dalle nullità niuno oſtacolo alla eſecuzion del decreto. Ma noi non imprendiamo tanto: più rimeſſe e più moderate ſono le noſtre idee. Abbianſi le nullità come oſtacolo, e vengano a deciſione. Qual è il merito loro? Che contengono, ed ove intendono?

Le nullità ſon diviſe in tre capi, ne' quali ſono ſpeſe mol-

(31) Pragmat. IV. De dilationibus num. 20.

molte parole. A ridurle in una breve somma, può dirsi che contengano due dimande. Distribuisconsi i beni della eredità in certi, ed in incerti: e de' certi si vuole il possesso, e degl' incerti il sequestro o la cauzione.

Le cose antecedentemente indicate hanno già apparecchiata la risposta distruggitrice delle nullità. Tutto il fondamento della creduta ragione del signor D. Mazzeo è la ostentazione di tanti beni e crediti liberi, che soddisfatto il credito del signor duca, la eredità resta tuttavia pingue. Ma questa idea è fallace. Noi lo abbiam dimostrato. La plurisvalenza de' feudi e le industrie, capi maggiori del credito ideato, son due immaginazioni senza realità. Rivolgendoci alle parti minori, ci si presentano tra i piccioli crediti le piantagioni, le fabbriche, e le spese della platea. Queste cose possono formar crediti. Ma è mestieri che precedan tre cose, e prima l'accerto giuridico della quantità e qualità delle migliorie e de' ristori, indi la separazione di ciò che deve andare a conto del possessore, e poi la giudizial determinazione del loro valore. Senza tutte queste previe operazioni, come può vantarsi un credito? Aggiungasi, che nel giudizio del 1772 sono delle pruove contrarie alle voci di D. Saverio: sono delle pruove della deteriorazione de' fondi. Se queste deteriorazioni hanno sussisten-

fiſtenza; ceſſa ogni vantato credito della eredità;

Reſtano gli acquiſti de' fondi e de' capitali. Queſti ſon crediti certi. Ma ſon tanto picciolo oggetto, che diſperdonſi in confronto de' crediti del poſſeſſore del fedecommeſſo.

Or quando aveſſe luogo tutto quello che D. Saverio deſcriſſe negli articoli: quando tutti que' crediti aveſſero ſuſſiſtenza e realità, non ſi è veduto ſopra, che la loro quantità è inferiore di molto al debito della eredità? E non ſi è pure veduto, che in virtù del reſcritto dell'imperadore Antonino, il poſſeſſore della roba, il quale ha credito, ha il netto e ſpedito dritto di ritenerla? In faccia a queſte coſe come poſſono ſtare le dimande di poſſeſſo, di ſequeſtro, o almeno di cauzione fatte dal ſignor D. Mazzeo? Come può dimandar poſſeſſo di roba colui, che non ha dritto dichiarato ad averla? E come può dimandarlo di quella roba, che altri ha dritto ſpedito di ritenere?

Ma poichè il ſequeſtro ſembra formare le maggiori premure del noſtro riverito avverſario, convienci dirne qualche picciola coſa di più. Il ſequeſtro è una di quelle economiche provvidenze, che la legge permette in alcune urgenti circoſtanze. Conviene non però che il debito ſia indubitato: *Oportet enim debitorem primo convinci*. Senza credito indubitato,

tato, ſono azzardate le voci di ſequeſtro (32); L'uſo del foro, che è l'uſo ſperimentato migliore dagli uomini ſenſati, comporta il ſequeſtro, quando alcune ragionevoli ed imponenti circoſtanze ſembrano eſigerlo. E' una delle circoſtanze, che il ſequeſtro ſi chiegga per neceſſaria ed inevitabile conſervazione del proprio dritto, e non già a diſpetto di altrui (33). E' altra circoſtanza, che ſievi giuſta cagion di temere di dilapidazione de' beni (34). Tre ſono adunque i requiſiti legali e forenſi del ſequeſtro. Il primo ed eſſenziale è la certezza del debito. Il ſecondo è la cuſtodia del dritto dell'attore. Il terzo è il giuſto timore della dilapidazione

ne

(32) *Quotiens ex quolibet contractu pecunia poſtulatur, ſequeſtrationis neceſſitas conquieſcat. Oportet enim debitorem primo convinci, & ſic deinde ad ſolutionem pulſari: quam rem non tantum juris ratio, ſed & ipſa æquitas perſuadet, ut probationes ſecum adferat, debitoremque convincat pecuniam peſiturus.* L. unic. C. de prohibit. ſequeſtr. pecun.

(33) *Quod is, qui ſequeſtrum adponi petit, hoc faciat ad ſui juris, vel debiti conſervationem, non autem calumniæ cauſſa, vel æmulationis.* De Marin. obſerv. ad deciſ. XLVII. Reverterii, num. 5.

(34) *Quod ex perſona debitoris immineat vel appareat ſuſpicio dilapidationis.* De Marinis loc. cit.

ne. Non che tutti, ma niuno di questi requisiti concorre nel caso nostro. Manca il primo ed essenziale, che è il credito: anzi all'opposto la eredità è debitrice. E meno che la prima, hanno luogo le altre circostanze. E' notorio, che il timor di dissipazione è timor panico. E' notorio il regolare e giudizioso procedere del signor duca. E' notoria la sua provvida diligenza. Dunque per tutte le cose quì ammassate restano inefficaci ed oziose le voci di sequestro o di cauzione. Dunque il decreto resta saldo, nè riceve scossa niuna dalle nullità. Se non che se di emendazione è capevole, essa è solo quella di negare il termine dato sulla plurisvalenza de' feudi, e sulle industrie.

Napoli alli 24 di gennajo del 1798.

Rocco Terracciani.